



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

NORME SUL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 41 L.R. n. 19/99)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 14 del 27 febbraio 2002

INDICE

ART. 1 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 28 – COMMA 1° - LETT. A) DEL D.LGS. N. 114/98	3
ART. 2 – BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	4
ART.3 – ESAME DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONE DEI POSTEGGI.....	4
ART. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ARRE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI CHE ESERCITANO LA VENDITA DEI LORO PRODOTTI.....	4
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 28 – COMMA 1° - LETT. B) DEL D.LGS. N. 114/98	5
ART. 6 – TERMINI PER L’ESAME E SILENZIO ASSENSO PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 28 – COMMA 1° - LETT. B) DEL D.LGS. N. 114/98.....	5
ART. 7 – SUBINGRESSO.....	6
ART. 8 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	6
ART. 10 – SANZIONI.....	9
ART. 11 – ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI	9
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	9

**ART. 1 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 28 –
COMMA 1° - LETT. A) DEL D.Lgs. N. 114/98**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) del comma 1° dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico.
2. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ampliamenti dei mercati.
3. Le richieste di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è presentata da persone fisiche o dal legale rappresentante di società di persone al Comune dove è ubicato il posteggio.
4. Nella richiesta dovrà essere indicato:
 - ~~Le~~ generalità del richiedente o del legale rappresentate della società nonché quelle della società stessa;
 - ~~Al~~ possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
 - ~~Al~~ settore o i settori merceologici per i quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - ~~L'~~eventuale stagionalità ed il relativo periodo;
 - ~~Al~~ mercato nel quale chiede la concessione del posteggio;
 - ~~La~~ tipologia merceologica che intende porre in vendita.
1. Nella domanda, inoltre, i richiedenti l'autorizzazione amministrativa per il settore merceologico alimentare, dovranno espressamente dichiarare:
 - ~~Di~~ essere in possesso di libretto di idoneità sanitaria;
 - ~~Che~~ il mezzo utilizzato per la vendita e/o per la somministrazione di alimenti e bevande è regolarmente munito di certificato di idoneità sanitaria o dell' autorizzazione sanitaria, ovvero impegno a richiederlo.
5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia dovranno allegare alla domanda anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

ART. 2 – BANDO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il bando da emanarsi nei tempi di cui al comma 2° del precedente art. 1, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - ~~1~~ Localizzazione, dimensioni e prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche di ogni posteggio disponibile e per ogni mercato;
 - ~~2~~ Termine per la presentazione delle domande;
 - ~~3~~ Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza con eventuale documentazione da allegare;
2. Il Comune entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del bando stesso, espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede l'uso del posteggio richiesto o di uno simile.
3. Qualora per talune istanze nella fase istruttoria venga richiesta documentazione integrativa, il termine di cui al precedente comma 2° sarà interrotto e riconteggiato dal ricevimento da parte del Comune della documentazione richiesta.

ART.3 – ESAME DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. Il Comune esamina le istanze secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di funzionamento del mercato ove sono ubicati i posteggi in concorso.

ART. 4 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ARRE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI CHE ESERCITANO LA VENDITA DEI LORO PRODOTTI

1. Nell'ambito delle percentuali di riserva e per i mercati nei quali sono previsti, ai produttori agricoli vengono assegnati posteggi in concessione decennale secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di funzionamento del mercato ove sono ubicati gli stessi posteggi.

**ART. 5 – AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 28 –
COMMA 1° - LETT. B) DEL D.Lgs. N. 114/98**

2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, sono rilasciate dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se trattasi di società di persone.
3. Nella richiesta dovrà essere indicato:
 - ~~Le~~ generalità del richiedente o del legale rappresentate della società nonché quelle della società stessa;
 - ~~Il~~ possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98;
 - ~~Il~~ settore o i settori merceologici per i quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - ~~L'~~eventuale stagionalità ed il relativo periodo;
4. Nella domanda, inoltre, i richiedenti l'autorizzazione amministrativa per il settore merceologico alimentare, dovranno espressamente dichiarare:
 - ~~Di~~ essere in possesso di libretto di idoneità sanitaria;
 - ~~Che~~ il mezzo utilizzato per la vendita e/o per la somministrazione di alimenti e bevande è regolarmente munito di certificato di idoneità sanitaria o dell' autorizzazione sanitaria, ovvero impegno a richiederlo.
5. I cittadini extracomunitari residenti in Italia dovranno allegare alla domanda anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

**ART. 6 – TERMINI PER L'ESAME E SILENZIO ASSENSO PER LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 28 – COMMA 1° - LETT. B) DEL
D.Lgs. N. 114/98**

1. Le domande dovranno essere esaminate ed evase nel termine di giorni

60 (sessanta) dalla data di presentazione o da quella di ricezione di eventuale documentazione integrativa.

2. Decorsi i 60 giorni dalla data di presentazione (data del Protocollo del Comune) senza che venga comunicato provvedimento di diniego, l'istanza è da ritenersi accolta.

ART. 7 – SUBINGRESSO

1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto fra vivi o a causa di morte è disciplinata dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 8 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione sono disciplinate dall'art. 29 – comma 4° - del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 34 della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 9 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito sul territorio del Comune di Pisticci, nelle giornate di MERCOLEDI' e VENERDI' di ogni settimana, a meno che dette giornate non ricadono il 1° GENNAIO – 6 GENNAIO – 25 APRILE – 1° MAGGIO – 15 AGOSTO – 16 AGOSTO – 17 AGOSTO – 1° NOVEMBRE – 2 NOVEMBRE – 8 DICEMBRE – 25 DICEMBRE – 26 DICEMBRE nelle quali è espressamente vietato.
2. L'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante si potrà svolgere su qualunque strada degli agglomerati urbani del Comune ad eccezioni di quelle di seguito elencate nelle quali è assolutamente vietato per motivi inerenti la viabilità ed il

traffico:

~~AA~~ PISTICCI CENTRO:

- ? Via Giulio Cesare;
- ? Via Farini;
- ? Via G. Di Giulio;
- ? Via Cantisano;
- ? Via Cirillo;
- ? Via Ariosto;
- ? Via Vespucci;
- ? Viale Madonna del Casale;
- ? Piazzale Madonna del casale;
- ? Via Camarda;
- ? Strada di collegamento Piazzale Madonna del Casale e Via Camarda;
- ? Via Sott. Ten. Giannace;
- ? Via Cammarelle;
- ? C.so Margherita;
- ? C.so Metaponto;
- ? P.zza Umberto 1°;
- ? P.zza Plebiscito;
- ? P.zza dei Caduti;

~~AA~~ MARCONIA:

- ? P.zza Elettra;
- ? Viale Ontario;
- ? Via San Giovanni Bosco;
- ? Via Firenze;
- ? Via Sicilia;
- ? Via Napoli;

- ? Via Salerno;
- ? Via Potenza;
- ? Via Togliatti;
- ? Viale Gramsci;
- ? Via Morandi.

3. La stessa attività commerciale in forma itinerante è vietata per motivi storico-artistici e per motivi ambientali nelle zone del territorio comunale di seguito elencate:

☞☞ Nell'area compresa in un perimetro distante mt. 200 dalle mura di cinta dei cimiteri urbani di Pisticci e della frazione Marconia;

☞☞ Su ogni altra strada o via fuori dagli agglomerati urbani di Pisticci centro, Pisticci scalo, Tinchì, centro Agricolo, Marconia e Casinello.

4. La attività commerciale in forma itinerante è consentita nei rioni Dirupo, Osannale e Terravecchia purchè la circolazione e la sosta dei veicoli utilizzati dagli operatori commerciali non arrechino intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

5. Non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora. Durante la sosta non è consentito installare su suolo pubblico banchi o altre attrezzature che possono arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. La stessa merce posta in esposizione dovrà essere quella strettamente necessaria alle operazioni di vendita.

6. Le soste potranno essere effettuate in punti che distano tra loro di almeno 100 (cento) metri ed almeno 50 (cinquanta) metri da esercizi commerciali su aree private o pubblici esercizi che trattano la stessa tipologia merceologica.

7. L'orario da osservare per l'esercizio dell'attività è così stabilito:

☞☞ Dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

ART. 10 – SANZIONI

1. Le trasgressioni alle presenti norme sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norme vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 11 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti disposizioni, composte da n. 12 articoli, sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.